

Via Vitorchiano 113
00189 Roma
C.F. 05267070588
P. Iva 01382041000

SEGRETERIA GENERALE
Tel. 0633481301
segreteria.generale@fip.it
fip.it

via email Lega Basket Serie A

via email Lega Nazionale Pallacanestro

via email Lega Basket Femminile

via email Comitati e Delegati Regionali

via email Comitati e Delegati Provinciali

via email Uffici federali

via email U.S.A.P.

via email G.I.B.A.

via email Associazione Procuratori Sportivi Pallacanestro

via email Associazione Direttori Sportivi Pallacanestro

Roma, 3 aprile 2026

OGGETTO: Consiglio federale riunione del 25 marzo 2026 – modifiche regolamentari

La presente per comunicare che il Consiglio federale, nella riunione svoltasi il 25 marzo 2026, ha deliberato quanto di seguito riportato:

REGOLAMENTO ORGANICO

- di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'articolo 170.

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

- di modificare, con effetto subordinato al parere favorevole del CONI, l'articolo 124 comma 4.

REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE

- di modificare, con effetto immediato, l'articolo 27 commi 1 e 8.





REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI

- di modificare, con effetto immediato, l'articolo 2 e di istituire l'art. 7bis.

REGOLAMENTO COMITATO ITALIANO ARBITRI

- di modificare, con effetto immediato, gli articoli 27, 28, 29, 40, 41, 42.

REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE, MINIBASKET E SCUOLA

- di modificare, con effetto immediato, l'articolo 23 comma 5.

Si inviano, in allegato, le modifiche evidenziate degli articoli sopra indicati.

Si ricorda che i testi completi ed aggiornati dei Regolamenti federali saranno disponibili sul sito web federale www.fip.it – sezione REGOLAMENTI.

Nel chiedere cortesemente di dare la più ampia e tempestiva comunicazione della presente a tutte le Componenti interessate, si inviano i più cordiali saluti.


Maurizio Bertea
SEGRETARIO GENERALE





REGOLAMENTO ORGANICO (Subordinato al parere favorevole del CONI)

Art.170 - Trasferimento di sede o di attività (del. n.66 CF 02/10/2015)

A) TRASFERIMENTO DI SEDE

1. Le Affiliate partecipanti ai Campionati federali possono presentare istanza motivata al Consiglio federale per ottenere il trasferimento di sede.

Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali possono richiedere il trasferimento di sede esclusivamente all'interno della propria Regione.

2. L'Affiliata interessata dovrà presentare la seguente documentazione:

a) motivata istanza al Consiglio federale presentata entro il termine annualmente stabilito nelle Disposizioni Organizzative Annuali;

b) verbale di Assemblea dei soci;

c) pareri dei Comitati Regionali interessati;

d) certificazione di disponibilità di un adeguato impianto, presso la nuova sede, rilasciata dall'ente proprietario o dall'ente gestore;

3. L'Ufficio Tesseramento Nazionale scioglierà il vincolo degli atleti di categoria giovanile dell'Affiliata che effettua il trasferimento di sede stabilendola in un'altra Provincia.

4. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia un'Affiliata partecipante allo stesso Campionato ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.

5. E' facoltà del Consiglio federale concedere o meno l'autorizzazione specificando le motivazioni in caso di rifiuto.

6. Non è possibile richiedere l'istanza di ripescaggio in categorie superiori, nella stessa stagione sportiva in cui è effettuato il trasferimento di sede.

7. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia la sede di un'Affiliata cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.

8. Non è possibile richiedere il trasferimento di sede presso un Comune in cui vi sia stata la sede di una Società non riaffiliata nelle ultime tre stagioni sportive cui sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio federale ad eccezione delle richieste effettuate da Società nazionali per trasferirsi in città capoluogo di Regione o di Provincia.

9. Le società partecipanti al campionato professionistico possono chiedere il trasferimento di sede nei casi ed alle condizioni stabiliti annualmente nel Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionisti, nel quale è altresì disciplinata la procedura relativa al trasferimento di sede. ~~Qualora non sia prevista una diversa modalità da eventuali convenzioni tra la FIP e una Lega professionistica riconosciuta, le Affiliate partecipanti ad un campionato professionistico dovranno attenersi alle norme del presente articolo.~~

B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ

1. È consentito il trasferimento di attività unicamente in caso di dimostrata impossibilità di poter usufruire di un adeguato impianto sportivo nel Comune in cui ha sede la Affiliata.

È consentito trasferire l'attività nell'ambito della stessa Provincia oppure entro 50 chilometri dalla sede.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



SPONSOR



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



2. L’Affiliata interessata dovrà presentare domanda al Settore Agonistico allegando la seguente documentazione:

- a) motivata istanza;
- b) parere favorevole del Comitato Regionale competente;
- c) attestato di disponibilità di un adeguato impianto, in cui si intende svolgere l’attività, rilasciato dall’ente proprietario o dall’ente gestore.

3. Il Settore Agonistico, verificata la documentazione prodotta, ed accertata la regolarità, autorizza il trasferimento provvisorio di attività riguardante le Affiliata partecipanti ai Campionati nazionali. Il provvedimento di approvazione o diniego emesso dal Settore Agonistico non è soggetto ad impugnazione.

4. Le Affiliate partecipanti ai Campionati regionali e provinciali dovranno rivolgere la domanda al Comitato Regionale competente che delibererà in merito dandone comunicazione al Settore Agonistico.

5. Le società partecipanti al campionato professionistico possono chiedere il trasferimento di attività nei casi ed alle condizioni stabiliti annualmente nel Manuale per la concessione della Licenza Nazionale professionisti, nel quale è altresì disciplinata la procedura relativa al trasferimento di attività.



MAIN SPONSOR



MAIN SPONSOR



SPONSOR TECNICO



MAIN SPONSOR ARBITRI



TOP SPONSOR



SPONSOR



For the real game



MOBILITY PARTNER



OFFICIAL TIMEKEEPER



MEDIA PARTNER



FORNITORI UFFICIALI



FORNITORI UFFICIALI



MEDICAL PARTNER



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA (Subordinato al parere favorevole del CONI)

Art. 124 - Azione del Procuratore Federale (del. n.59 P.F. 19/01/2016 – del. n.276 C.F. 29/04/2016)

- [1] Il Procuratore Federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati, delle Società affiliate e degli altri soggetti legittimati secondo le norme della FIP, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'azione non può essere esercitata sulla base di sole denunce anonime.
- [2] L'archiviazione è disposta dal Procuratore Federale se la notizia di illecito sportivo è infondata; ovvero se entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore. L'archiviazione è disposta secondo le modalità previste dal comma 4 dell'art. 127.
- [3] Il Procuratore Federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
- [4] Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla **scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 127 comma 3**, ~~conclusione delle indagini~~, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento e gli comunica gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per presentare una memoria ovvero, se questi non sia stato già audito, per chiedere di essere sentito. In caso di impedimento a comparire personalmente, l'interessato può presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi. Qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti dallo Statuto o dalle norme federali, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal presente regolamento. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
- [5] Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore Federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, il diritto di sanzionare si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.





REGOLAMENTO ESECUTIVO GARE (Con effetto immediato)

Art.27 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco (del. n.218 CF 28/11/14)

1. La Società che non condivida la decisione adottata dagli arbitri prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 91-94 R.G., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, indicando in calce al reclamo l'autorizzazione all'addebito di un contributo di importo uguale a quello previsto per la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.
2. Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto, dopo aver sentito la Società controinteressata, da una Commissione formata da due arbitri e dall'ufficiale di campo designato quale cronometrista.
3. Nel caso di arbitraggio singolo la Commissione è composta dall'arbitro e dal cronometrista, e in caso di disparità di giudizio sarà decisivo il voto dell'arbitro.
4. Nel caso di più arbitri e di assenza di ufficiali di campo designati, la decisione è di competenza degli arbitri e in caso di parità di voti, prevale quella del primo arbitro.
5. Nel caso di arbitraggio unico, la decisione è adottata dal medesimo arbitro.
6. Se il reclamo è accolto, non verrà addebitato alcun contributo.
7. La presentazione di questo speciale reclamo non è consentita quando l'impraticabilità del terreno di gioco, l'irregolarità del campo e delle attrezzature si siano verificate dopo l'inizio della gara.
8. Avverso la decisione adottata secondo quanto previsto nei precedenti capoversi, la Società che si ritiene danneggiata può presentare, ai sensi dell'art. 91-94 R.G., reclamo al competente Organo di giustizia.
9. La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.





REGOLAMENTO COMITATO NAZIONALE ALLENATORI (Con effetto immediato)

Art. 2 Composizione (del. n. 325 CF 13/05/2024)

1. Il CNA è composto da:
 - a) il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Responsabile Tecnico;
 - d) Le Commissioni Regionali CNA;
 - e) Le Commissioni Provinciali CNA;
 - f) Il Coordinatore Territoriale CNA
2. Sono tesserati del CNA:
 - a) Gli Allenatori Benemeriti d'Eccellenza;
 - b) Gli Allenatori Benemeriti;
 - c) Gli Allenatori Nazionali;
 - d) Gli Allenatori;
 - e) Gli Allenatori Regionali;
 - f) Gli Allenatori Regionali in Formazione;
 - g) Gli Allenatori Regionali in Formazione di ultima fascia;
 - h) I Preparatori Fisici;
 - i) I Preparatori Fisici di Base;
 - j) Il Direttore Tecnico

Art.7bis Il Coordinatore Territoriale CNA

1. E' istituito presso il CNA il Coordinatore Territoriale CNA con compiti di coordinamento, al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del CNA.
2. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente CNA, al quale risponde delle attività svolte.
3. La durata dell'incarico del Coordinatore è stabilita nella delibera di nomina assunta dal Consiglio Federale.





REGOLAMENTO COMITATO ITALIANO NAZIONALE (Con effetto immediato)

Art. 27 Arbitri Benemeriti

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta dei Presidenti Regionali CIA, può proporre al Consiglio Federale conferire il conferimento della qualifica di Arbitro Benemerito a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuativamente svolto qualificata attività nel Settore.
2. L'Arbitro Benemerito potrà ottenere la tessera di ingresso negli impianti di gioco, su indicazione del Presidente Regionale CIA.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 28 Arbitri Benemeriti d'Eccellenza

1. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre al Consiglio Federale conferire il conferimento della qualifica di Arbitro Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - b) siano stati arbitri internazionali;
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di libero ingresso in tutti i campi di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 29 Arbitri d'Onore

1. Il Consiglio Direttivo del CIA può proporre al Consiglio Federale conferire il conferimento della qualifica di Arbitro d'Onore agli Arbitri che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno a due delle seguenti manifestazioni:
 - a) Giochi Olimpici;
 - b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico di Presidente del CIA e ai formatori nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per 20 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
4. Il Presidente del CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possano arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.





Art. 40 Ufficiali di Campo Benemeriti

1. Il Consiglio Direttivo CIA, su proposta dei Presidenti Regionali CIA, può proporre al Consiglio Federale conferire il conferimento della qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che abbiano continuativamente svolto attività nel Settore.
2. Gli Ufficiali di Campo Benemeriti, su indicazione del Presidente regionale CIA, potranno ottenere la tessera di ingresso negli impianti di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria.

Art. 41 Ufficiali di Campo Benemeriti d'Eccellenza

1. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre al Consiglio Federale conferire il conferimento della qualifica di Ufficiale di Campo Benemerito d'Eccellenza a quei tesserati, con almeno trent'anni di anzianità di tesseramento, che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) abbiano svolto attività per almeno dodici anni nella massima categoria maschile;
 - b) siano stati Ufficiali di Campo Internazionali;
 - c) abbiano ricoperto la carica di Coordinatore Nazionale Ufficiali di Campo per almeno un quadriennio.
2. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
3. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.

Art. 42 Ufficiali di Campo D'Onore

1. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre al Consiglio Federale conferire il conferimento della qualifica di Ufficiale di Campo d'Onore agli Ufficiali di Campo che abbiano svolto attività internazionale e che abbiano partecipato almeno due delle seguenti manifestazioni:
 - a) Giochi Olimpici;
 - b) Qualificazioni Preolimpiche;
 - c) Campionati del Mondo Assoluti maschili e/o femminili;
 - d) Campionati Europei Assoluti maschili e/o femminili;
 - e) Finali delle Coppe Europee svolte a cura dei preposti organismi internazionali.
2. Può essere altresì conferita a coloro che abbiano ricoperto per almeno un quadriennio l'incarico del Consiglio Direttivo CIA ed ai Formatori Nazionali che abbiano ricoperto tale incarico per almeno 15 anni, anche non consecutivi.
3. Il conferimento della qualifica comporta anche il riconoscimento della tessera annuale di ingresso negli impianti di gioco.
4. Il Consiglio Direttivo CIA può proporre la revoca della qualifica, in presenza di sopravvenuti ed accertati atti e comportamenti che possono arrecare danno all'immagine della categoria arbitrale.





REGOLAMENTO SETTORE GIOVANILE, MINIBASKET E SCUOLA (Con effetto immediato)

Art. 23 TERMINI E MODALITA' DEL TESSERAMENTO MINIATLETA

1. Il tesseramento avviene unicamente mediante il sistema FIPonline salvo diversa disposizione prevista dal presente Regolamento.
2. Qualsiasi operazione di tesseramento, salvo esplicita diversa indicazione, deve essere conclusa entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Con il perfezionamento della procedura di tesseramento mediante il sistema FIPonline, la Società interessata certifica la presenza agli atti dello specifico modulo di tesseramento redatto e completato in ogni sua parte e firmato da tutti gli interessati.
4. La conservazione agli atti del modello di tesseramento da parte della Società che tesserava l'atleta è a tempo indeterminato.
5. Di quanto in esso contenuto, si rende formalmente garante il Presidente della Società interessata. Il modello di tesseramento dovrà essere esibito a semplice richiesta, anche non motivata, di:
 - a) Organi di Giustizia di qualsiasi grado, inclusa la Procura federale;
 - b) Presidente federale o suo Delegato;
 - c) Segretario Generale o suo Delegato;
 - d) Presidente del Comitato Regionale competente per territorio.

Copia del modello di tesseramento potrà essere richiesto anche da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale del miniatleta. La mancata presentazione del documento o la sua incompletezza, sarà sanzionata ai sensi degli artt. 53-59 e 61 del Regolamento di Giustizia.

6. Al perfezionamento del tesseramento saranno addebitati sull'estratto conto della Società, che tesserava l'atleta a qualsiasi titolo, tutti i contributi previsti dalle normative federali.
7. Il tesseramento effettuato mediante FIPonline, o in qualsiasi altra forma autorizzata, può essere annullato su richiesta della Società o di chi esercita la responsabilità genitoriale del miniatleta.

